

**La gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2016
problemi della gestione collegati all'approvazione di
un bilancio solo annuale 2016, anche in riferimento
all'equilibrio di cassa.**



Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125

Art. 1-ter

Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il **bilancio di previsione per la sola annualità 2015**.
2. Per il **solo** esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125

3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di **riequilibrio** di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio** di previsione.

Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo **163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000** con riferimento al bilancio di previsione **definitivo** approvato per l'anno 2015.

La conseguenza

Nel 2016 le Province, in assenza del bilancio del nuovo esercizio, dovranno gestire l'esercizio provvisorio

- nell'integrale **osservanza dei principi del nuovo ordinamento** contabile di cui al D.Lgs. 118 (e quindi anche in base alla nuova classificazione di bilancio)

ma

- nell'esercizio provvisorio, ribaltando gli **stanziamenti di competenza risultanti dal bilancio 2015 definitivamente approvato.**

La conseguenza

Nel 2015, l'impossibilità di gestire gli esercizi 2016 – 17 con valenza autorizzatoria, ha comportato:

- l'impossibilità di sviluppare la programmazione di bilancio su questi esercizi e quindi,
- l'impossibilità di **assumere nuovi impegni** sugli anni futuri, **finanziati** con le risorse di questi futuri esercizi.
- ha mantenuto, *per quanto attiene le regole di ordinario gestione* (es. l'assunzione di impegni di spese correnti riguardanti più esercizi), i principi antecedenti l'avvento del D.Lgs. 118 / 2011.

ma

La conseguenza

Non ha affatto vietato l'utilizzo della **ordinaria** gestione pluriennale del bilancio previsto dal nuovo ordinamento.

Nel 2015 gli impegni **assunti nell'anno** e completamente finanziati, **ancorchè imputati**, in base alla loro prevedibile esigibilità, ad **esercizi futuri**, hanno trovato la corretta collocazione temporale secondo i nuovi principi.

Stesso principio vale per gli accertamenti.

Si consideri che i bilanci 2016 e seguenti hanno già acquisito gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nel 2015.

La conseguenza

Perciò il bilancio 2016, ancorchè privo di stanziamenti “di competenza” riferiti all’esercizio e definiti dal precedente bilancio, già contengono impegni assunti in precedenza, **e già dotati di copertura finanziaria**, la cui esigibilità era posticipata, che trovano obbligatoriamente spazio nella competenza alla voce “**di cui già impegnato**”.

Esercizio provvisorio – il principio contabile

8.4 Nel corso dell'esercizio provvisorio, **possono essere impegnate solo spese correnti** e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, **salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza** o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

.

8.6 La gestione in **dodicesimi** dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa **al netto** degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, **non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi** e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Esercizio provvisorio – il principio contabile

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli *stanziamenti di competenza al netto*:

degli impegni già assunti negli esercizi precedenti
(*la voce “di cui già impegnato”*).

e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
(*la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”*).

Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente **regolate dalla legge** o **non suscettibili di pagamento frazionato** in dodicesimi.

Esercizio provvisorio – il principio contabile

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere **l'elenco dei residui presunti** al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio

e **l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio** *dell'ultimo bilancio di previsione approvato (1)* cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria,

con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con **delibera di Giunta**, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente

(1) Per le Province e Città metropolitane, del bilancio dell'esercizio precedente

Esercizio provvisorio – il principio contabile

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, **il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente**, è consentito l'utilizzo delle **quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione** documentata del dirigente competente.

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile **la Giunta** delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, **con delibera di Giunta**, le variazioni *compensative* tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

Esercizio provvisorio – il principio contabile

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante **il fondo di riserva**, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare **obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi**, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento **determinerebbe danno per l'ente**.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

11.9 – *omissis* . . . In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa

Esercizio provvisorio

Come procedere

Per le Province, quest'anno, gli stanziamenti saranno quelli “definitivi” dell'esercizio 2015.

Gli stanziamenti vengono comunicati “per unità di voto”, cioè, è classificato

- **in titoli e tipologie** per l'entrata;
- **in missioni, programmi e titoli** per la spesa.

Per *ciascuna unità di voto* l'ente comunica, inoltre:

- l'ammontare dei residui (crediti e debiti)
- per la spesa:
 - ✓ le somme “**già impegnate**” risultanti al 31.12 2015
 - ✓ le somme accantonate nel **FPV spesa**.

Esercizio provvisorio

Come procedere

L'operazione deriva dalla verifica della situazione 2015 riversata sul 2016.

Rappresenta la naturale prosecuzione delle risultanze della riaccertamento straordinario dei residui effettuata nel 2015.

I dati gestiti dal Tesoriere “per unità di voto”

Il Tesoriere non controlla i contenuti di ciascuna unità di voto

Gestisce solo i limiti dei dodicesimi.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | PREVISION I ANNO 201... | VARIAZIONI | | |
| | | | | | in aumento | in diminuzio ne | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | Totale Prog | 01 | Organi istituzionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| | | | ESERCIZIO PROVVISORIO | | | | |
|---|------------|----|---------------------------------|------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | Residui | | Competenza |
| | | | Spesa Corr.... C/Capitale | | 50.000 | previs.di compe di cui già impe di cui F.P.V. previsione di ca | 1.000.000 400.000 300.000 - |
| | Titolo x x | | | | | | |
| | | | | | | Impegni che si prevede esigibili nell'esercizio | |
| | | | | Stanziamer | F.P.V. spesa | | |
| Nuovo esercizio | | | | | | | |
| Ribaltamento stanziamento di competenza | | | | | | | |
| esercizio precedente | | | | | | | |
| | | | | 600.000 | → | | 600.000 |
| Da esercizi precedenti | | | | | | | |
| | | | | 100.000 | | 100.000 | } 400.000 |
| | | | | 300.000 | 300.000 | | |
| | | | | 1.000.000 | 300.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| Residui passivi (debiti) | | | | | | | |
| | | | | | | 50.000 | |
| Limite max. stanziamento di cassa | | | | | | | |
| | | | | | | - | |

Esercizio provvisorio

Come procedere

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le **previsioni** del [secondo esercizio (NO per le Province)] del **PEG** dell'anno precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese,
effettuare **variazioni agli stanziamenti di competenza**
 - **dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e**
 - **dei capitoli, *compensative all'interno dei macroaggregati***, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

- b) per quanto riguarda le entrate,
effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate **compensative** all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

Esercizio provvisorio

Come procedere

In assenza di **variazioni compensative**, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di **entrata** per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

E' opportuno **verificare fin d'ora** la corretta impostazione dei Capitoli di bilancio per assicurare la divisione tra spese per **le funzioni fondamentali** e per servizi trasferiti o delegati dalla regione

Esercizio provvisorio

Come procedere

Tali variazioni:

- ✓ sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- ✓ possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, *nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.*
- ✓ ***(Le Province non gestiscono l'autorizzatorietà degli esercizi successivi)***

Esercizio provvisorio

Come procedere

Una particolare attenzione alla gestione di Cassa:

E' vero che:

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa

Ma occorre considerare

- che le scelte attualmente effettuate, *anche in via di urgenza*, si ripercuotono poi sulla gestione del nuovo bilancio 2016;
- Per quanto attiene gli **investimenti** occorre, fin d'ora, considerare la necessità di **avvicinare** il più possibile il momento dell'acquisizione dei finanziamenti a quello del loro effettivo utilizzo;

Per evitare la sedimentazione di giacenze (provvista finanziaria)
con la conseguenza di **costituire avanzi o alimentare l'entità del F.P.V.**